

S T A T U T O

* * *

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITA'

ARTICOLO N. 1

E' costituita un'Associazione denominata "**ARA PACIS INITIATIVE**", con sede in Roma, attualmente in Via dei Coronari 44; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia.

ARTICOLO N. 2

L'Associazione non ha fini di lucro, ed è esclusa dalle sue finalità qualsiasi attività commerciale abituale. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

ARTICOLO N. 3

L'Associazione ha lo scopo di promuovere il dialogo come strumento di composizione dei conflitti e di avviare tutte le iniziative utili a questo fine.

In particolare, e senza pretesa di esaustività, l'Associazione potrà intraprendere iniziative a tutti i livelli e in tutti i campi allo scopo di:

- a) favorire l'accertamento delle cause dei conflitti per facilitare i processi di riconciliazione;
- b) avviare ogni iniziativa utile allo scopo di ristabilire la dignità degli individui;
- c) promuovere la cultura della pace, del perdono e della dignità;
- d) promuovere il riconoscimento del "Consiglio per la Dignità, il Perdono, la Giustizia e la Riconciliazione" presso i governi nazionali e le organizzazioni internazionali;
- e) stipulare protocolli d'intesa e convenzioni comunque volti a favorire i processi di riconciliazione;
- f) favorire il coinvolgimento degli individui e dei movimenti d'opinione nelle azioni di politica nazionale ed internazionale al fine di promuovere una diplomazia ed una politica della comunità e dei popoli;
- g) favorire il dialogo interculturale tra confessioni religiose, tra movimenti di opinione e organizzazioni di credenti e non credenti;
- h) promuovere la diffusione degli strumenti di giustizia riparativa e la riconciliazione tra

le parti di un conflitto come esito finale di ogni processo di pace;

- i) favorire l'affermazione dell'uguaglianza sociale e giuridica tra popoli e individui, la diffusione della cultura e del pluralismo culturale e politico;

Al fine di raggiungere i propri obiettivi, l'Associazione potrà tra l'altro:

1. elaborare e mettere in atto progetti ed iniziative, anche di natura artistica, politica, giudiziaria, mediatica, medica, spirituale, religiosa, comunque volti a facilitare il dialogo e la riconciliazione;
2. mettere in relazione tra loro i protagonisti dei processi di riconciliazione, affinché possano scambiarsi informazioni e sostenersi a vicenda;
3. organizzare riunioni, anche a distanza utilizzando gli strumenti di comunicazione telematica, allo scopo di facilitare i processi di dialogo e di riconciliazione;
4. intraprendere e commissionare studi, ricerche e analisi di settore e la creazione di banche dati sui conflitti, la riconciliazione e la pace;
5. istituire fondi nazionali e internazionali per finanziare attività volte a favorire i processi di pace e di riconciliazione;
6. elargire donazioni, creare premi e borse di studio;
7. redigere e diffondere una Dichiarazione Universale sulla Dignità, il Perdono, la Giustizia e la Riconciliazione;
8. fondare centri per la riconciliazione;
9. organizzare mostre, convegni, manifestazioni, conferenze, congressi, convegni, dibattiti e realizzare pubblicazioni ;
10. promuovere ed organizzare la raccolta dei fondi necessari per la realizzazione delle finalità dell'Associazione;

11. stipulare accordi e convenzioni di collaborazione e scambio con Enti, Istituzioni e Comitati;
12. organizzare e gestire corsi di formazione ed aggiornamento e centri studi, nonché pubblicizzare e divulgare i risultati e le iniziative della propria attività, sia nei confronti dei Soci che dei terzi, sia nella forma di libri che di riviste a carattere periodico o di monografie, o in qualunque altra forma, sia gratuitamente che a pagamento, diffuse sotto forma cartacea, telematica, su supporto magnetico, o con qualunque altro mezzo;
13. intraprendere ogni altra iniziativa utile a raggiungere gli obiettivi previsti nello statuto.

L'Associazione potrà comunque compiere qualunque operazione ed assumere qualsivoglia iniziativa, senza esclusione alcuna, sia ordinaria che straordinaria, che sia riconducibile direttamente o indirettamente alla propria attività o diretta comunque al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

ARTICOLO N. 4

L'Associazione favorisce la costituzione di un organismo internazionale denominato **"Consiglio per la Dignità, il Perdono, la Giustizia e la Riconciliazione"** (di seguito brevemente "CDPGR") e ne sostiene e promuove le attività.

I componenti del CDPGR, individuati tra coloro che per la loro esperienza di vita o il proprio impegno a livello culturale o politico, si siano significativamente impegnati a favore della riconciliazione tra individui o collettività in conflitto, sono riconosciuti come soci onorari dell'associazione.

Il CDPGR, nell'esercizio delle proprie funzioni adotta un proprio regolamento organizzativo e individua fra i propri componenti 7 (sette) rappresentanti, ciascuno dei quali responsabile di uno dei settori in cui opera il CDPGR, che,

congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, riferiscono, periodicamente, agli organi dell'Associazione sulle attività del CDPGR in modo da consentire ed attuare il necessario coordinamento.

SOCI

ARTICOLO N. 5

Soci dell'Associazione possono essere esclusivamente persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, come meglio indicato al successivo articolo 6, che condividano le finalità di cui al precedente articolo 3.

ARTICOLO N. 6

I Soci dell'Associazione si dividono in:

- a. Soci Fondatori
- b. Soci Onorari
- c. Soci Ordinari
- d. Soci Sostenitori.

a. Sono **Soci Fondatori** coloro che hanno partecipato alla costituzione della presente Associazione, intervenendo al relativo atto e versando la quota stabilita, nonché quelli che su proposta del Presidente aderiranno successivamente, entro 90 (novanta) giorni dalla data della costituzione, versando la quota sociale stabilita.

I Soci Fondatori hanno diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

b. Sono **Soci Onorari** i componenti del CDPGR e coloro che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno nominare con decisione presa con la maggioranza di almeno il 75% in riconoscimento di particolari meriti e benemerienze acquisite nei campi e nei settori dove svolge la sua attività l'Associazione.

I Soci Onorari hanno diritto di partecipare alle Assemblee senza diritto di voto e sono esonerati dal pagamento delle quote sociali e degli eventuali contributi.

c. Sono **Soci Ordinari** tutti coloro che, avendo presentato domanda, siano stati accettati secondo quanto stabilito al successivo articolo 7 ed abbiano regolarmente versato la quota sociale; i Soci Ordinari hanno diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

d. Sono **Soci Sostenitori** tutti gli altri Soci che,

avendo presentato domanda, siano stati accettati secondo quanto stabilito al successivo articolo 7 ed abbiano versato una quota sociale e/o un contributo pari ad almeno 1.000/00 (mille/00) Euro; i Soci Sostenitori hanno diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

ARTICOLO N. 7

L'ammissione dei Soci Ordinari e Sostenitori avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci Ordinari e Sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio (Fondatore, Onorario, Ordinario o Sostenitore) si perde per dimissioni volontarie ovvero per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione o per radiazione (causata da motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o per altri gravi motivi che comportino indegnità), accertate dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO N. 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario Generale

ASSEMBLEA

ARTICOLO N. 9

L'Assemblea dei Soci delibera in sede ordinaria sulle seguenti materie:

- a. direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- b. nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c. approvazione del Bilancio consuntivo (ed eventualmente preventivo) dell'Associazione e della Relazione del Consiglio Direttivo;
- d. ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci delibera in sede straordinaria sulle seguenti materie:

- a. modifiche dello Statuto;
- b. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO N. 10

L'Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del Bilancio di fine esercizio e del Bilancio preventivo, e può essere convocata ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, o quando la convocazione venga motivatamente richiesta da almeno cinque dei Soci Fondatori o Onorari.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i Soci a mezzo lettera non raccomandata, o telefax, o e-mail, ai recapiti indicati dai Soci all'Associazione, almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissata la data, l'ora ed il luogo della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata con telegramma o telefax o email inviato almeno tre giorni prima della riunione.

ARTICOLO N. 11

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti e trascritti su apposito libro.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida quando siano presenti almeno la metà più uno di tutti i Soci; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida quale che sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti dei presenti, salvo che la Legge o il presente Statuto non dispongano altrimenti.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in

seconda convocazione, è valida quando siano presenti almeno la metà più uno di tutti i Soci e delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno il 75% dei Soci presenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, tuttavia, il voto favorevole di almeno il 75% di tutti i Soci.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzianti od astenuti dal voto.

E' ammessa la possibilità che le assemblee dei Soci possano svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, previa l'identificazione dei partecipanti da parte del Presidente e la verifica che a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea dei Soci si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO N. 12

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee tutti i Soci Fondatori, Onorari, Ordinari e Sostenitori. Tutti i Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, ma solo da altro Socio munito di delega scritta.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO N. 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di un numero di membri compreso fra cinque e quaranta, nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletto dall'Assemblea dei Soci.

La composizione del Consiglio Direttivo nominato all'atto della costituzione può essere integrata anche successivamente su proposta del Presidente sino al raggiungimento del numero massimo dei componenti previsti e, comunque, nel rispetto dei termini di scadenza del Consiglio Direttivo.

Su proposta del Presidente può essere nominato, all'interno del Consiglio direttivo, un Comitato esecutivo, incaricato di attuare le deliberazioni del Consiglio, e di elaborare progetti e proposte da sottoporre al Presidente e al Consiglio Direttivo. Sempre fino alla scadenza del primo Consiglio Direttivo nominato all'atto della costituzione, in caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione alla prima riunione. Successivamente alla scadenza del Consiglio Direttivo nominato all'atto della costituzione, le decisioni in tema di integrazione e di sostituzione del numero dei componenti del Consiglio medesimo verranno adottate dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Compito del Consiglio Direttivo è fare in modo che l'attività dell'Associazione si svolga, in conformità alle direttive di ordine generale stabilite dall'Assemblea, per il raggiungimento delle finalità statutarie. A tale scopo è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo più specificatamente ha il compito di:

- a. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività ordinaria e straordinaria dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative ritenute utili, opportune o necessarie;
- b. redigere e sottoporre annualmente all'Assemblea il Bilancio consuntivo e - qualora ritenuto opportuno - anche quello preventivo, unitamente ad una relazione del Consiglio Direttivo;
- c. amministrare il patrimonio dell'Associazione e provvedere al reperimento ed alla gestione dei necessari mezzi finanziari, secondo gli indirizzi tracciati dall'Assemblea e, in tale quadro, esercitare comunque ogni altro potere o compito che non sia riservato per Legge o per Statuto all'Assemblea, al fine del miglior conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- d. deliberare su ogni atto di carattere

patrimoniale, economico e finanziario, sia ordinario che straordinario;

e. nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale;

f. nominare l'eventuale Presidente Onorario;

h. determinare le quote sociali ed i contributi associativi, sia ordinari che straordinari;

g. individuare e nominare i Soci Fondatori ed Onorari e valutare le domande di associazione presentate dai Soci Ordinari e Sostenitori, provvedendo, nel caso, alla relativa accettazione;

h. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a Società, ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;

i. istituire uno o più Comitati, costituiti da membri del Consiglio medesimo e/ o da soggetti che per le proprie competenze tecniche garantiscano un alto profilo professionale al Comitato, che avranno come compito quello di formulare proposte di indirizzo strategico e fornire pareri nell'ambito delle attività istituzionali della Associazione in particolari settori; il Consiglio Direttivo determina il numero dei componenti, la durata nella carica, i compiti e modalità di funzionamento dei Comitati, ferma restando la possibilità per il Comitato medesimo, nell'ambito delle direttive ricevute dal Consiglio Direttivo, di determinare un Regolamento interno per disciplinare le proprie attività;

l. deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge o il presente Statuto non dispongano diversamente. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della riunione.

ARTICOLO N. 14

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o

quando lo richiedano motivatamente almeno tre Consiglieri.

Le funzioni di segretario saranno svolte da persona designata dal Presidente della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente con lettera raccomandata, oppure con telefax o e-mail, da inviarsi a tutti i Consiglieri all'indirizzo dagli stessi comunicato, almeno cinque giorni prima della seduta.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o telefax o email, inviato almeno due giorni prima della riunione.

Anche se non convocate, sono comunque valide le riunioni del Consiglio Direttivo quando siano presenti tutti i componenti del Consiglio stesso.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere designato dai presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo possano svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, previa l'identificazione dei partecipanti da parte del Presidente e la verifica che a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente e/o ad uno o più Consiglieri, in via transitoria o permanente, le proprie attribuzioni ed i poteri ad

esso conferiti, determinando i limiti della delega.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO N. 15

Il Presidente dirige l'Associazione, ne ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi poteri, in via transitoria o permanente.

ARTICOLO N. 16

Il Presidente è eletto, per la prima volta in sede di costituzione dell'Associazione, e successivamente dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla riunione del Consiglio Direttivo che procede al rinnovo della carica, ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave e permanente, tale giudicato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno il 75% dei suoi componenti, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente entro quindici giorni dalla comunicazione delle dimissioni o dall'accertamento del grave impedimento.

IL VICE PRESIDENTE

ARTICOLO N. 17

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 4 (quattro) anni. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO N. 18

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica 4 (quattro) anni. Lo stesso Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare

uno o più Vice Segretari Generali. Il Segretario Generale collabora e sovrintende, sotto le direttive del Presidente e del Consiglio stesso, alla corretta esecuzione delle attività dell'Associazione.

ENTRATE - PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - VARIE

ARTICOLO N. 19

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione "*una tantum*" da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) dalle eventuali quote annuali ordinarie nelle misure - anche differenziate tra i Soci - che potranno essere determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) dai contributi straordinari, deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del Bilancio ordinario;
- d) da versamenti e contributi volontari dei soci;
- e) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito, Fondazioni Bancarie, Enti ed Organismi Pubblici e Privati, e persone fisiche e giuridiche in genere;
- f) da sovvenzioni, donazioni, elargizioni, legati, o lasciti di terzi o di Soci;
- g) dai proventi di gestione;
- h) da ogni qualunque altra entrata.

Il patrimonio dell'Associazione è vincolato allo svolgimento delle attività istituzionali e può essere costituito da:

- a) beni mobili, immobili e beni immateriali di proprietà dell'Associazione;
- b) crediti verso i Soci per quote sociali, contributi straordinari, o per la fruizione dei servizi sociali;
- c) altri crediti;
- d) disponibilità finanziarie.

Eventuali utili o avanzi di gestione risultanti dal rendiconto devono essere impiegati per il conseguimento delle finalità dell'Associazione; è comunque vietata la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, degli utili o avanzi di gestione delle riserve, dei fondi e del patrimonio durante la vita dell'Associazione.

ARTICOLO N. 20

I Soci non sono legittimati a chiedere la divisione del patrimonio dell'Associazione. I Soci che cessino per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perdono ogni diritto al patrimonio sociale.

ARTICOLO N. 21

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO N. 22

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria dei Soci designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà integralmente devoluto per fini di beneficenza.

ARTICOLO N. 23

Qualunque controversia, compromettibile per Legge, dovesse insorgere tra i Soci, tra essi e l'Associazione e tra questa ed i membri del Consiglio Direttivo o il Liquidatore, oppure tra i componenti del Consiglio Direttivo, verrà deferita ad un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in conformità del Regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma, che i Soci dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

ARTICOLO N. 24

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge in materia ed ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.